

**U. R. C. O. F. E. R.**

**RIVISTA TRIMESTRALE**

**AVVOCATURA**  
**EMILIANO - ROMAGNOLA**

**7**

**APRILE - GIUGNO 1980**

## SOMMARIO

Gli avvocati bolognesi solidali col collega di Roma arrestato per favoreggiamento . . . . .	25
Una università in Romagna . . . . .	28
Cervellone e cervellini . . . . .	29
« Noi e gli altri » — Facoltà di Giurisprudenza ed avvio alla professione forense: una dialettica difficile (Dott. Proc. Alberto Lotti)	31
Giurisprudenza del nostro Distretto: casi di provvisoria esecutorietà di sentenze e successive sospensioni o revoche (Avv. Michele Cocchianella) . . . . .	35
Riflessioni sulla impugnabilità del provvedimento di adozione di (variante del) piano regolatore (Avv. Francesco Monaldi) .	38
Eccezione di prescrizione nei contratti assicurativi dei calciatori (Avv. Valentino Galeotti) . . . . .	41
Sopravvivere in miseria . . . . .	43
Costituzione e scrivanie — lettera aperta . . . . .	44
Certezza del diritto e speditezza dei giudizi nel Ducato di Parma e Piacenza — IV° — . . . . .	46

## GLI AVVOCATI BOLOGNESI SOLIDALI COL COLLEGA DI ROMA ARRESTATO PER FAVOREGGIAMENTO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA DEL 27 MAGGIO 1980

Cari Colleghi, questa assemblea straordinaria è stata convocata dal Consiglio aderendo all'istanza presentata da 105 dei nostri iscritti. I quali l'hanno chiesta

« **rilevata** la gravità dell'episodio (riferito dalla stampa e dalla televisione) dell'arresto del collega Rocco Ventre del foro di Roma sotto l'accusa di favoreggiamento per avere — per quanto reso noto — comunicato ad un cliente dell'avvenuta sottoposizione ad intercettazione della di lui linea telefonica, circostanza emersa in atti processuali ritualmente depositati e legittimamente da lui conosciuti,

preoccupati

per il significato che questa vicenda può determinare nell'espletamento del ministero defensionale la cui libertà corre il rischio di essere compromessa ».

Al di là dell'episodio cui si fa riferimento, certamente per noi grave, è parso al Consiglio opportuno sentirci fra noi in via di urgenza in momenti così gravi quali gli attuali, sulla necessità di riaffermare « i diritti della difesa ». Siamo qui pertanto, in base alla preoccupazione che è di tutti, per esaminare tutti assieme nel modo più obbiettivo il significato dei diritti, aggiungiamo subito e precisiamo dei « **diritti-doveri** » pertinenti al costituzionale esercizio della difesa.

Ad eliminare ogni equivoco, penso che sia il caso di dire subito che non siamo invece, qui per rivendicare inesistenti privilegi corporativi o, con parole parimenti brutte « categoriali » che non ci competono, cittadini come siamo pari agli altri, passibili di sanzioni al pari degli altri per i reati che dovessimo commettere.

Siamo, credo, in prima fila e vogliamo essere, ci onoriamo di essere, servi della legge. **Legis servi sumus**, come vorremmo servi obbedienti della legge tutti i cittadini del nostro Paese.

Ma per l'alta funzione della difesa a noi affidata, quella funzione che — ricordiamolo — la nostra Costituzione all'art. 24 dichiara « **diritto inviolabile** » incombe a noi, prima ancora di ogni rivendicazione, il **dovere di esercizio** in conformità al giuramento che prestiamo, e cioè « di adempiere » a questo nostro « **dovere professionale con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia** ». E' un giuramento che può costare, ma che assicura alla difesa quello spazio che le è necessario per svolgersi correttamente.

Nè occorrerebbe a Colleghi come Voi che, specie nel settore penale, riparate alla mia ben nota ignoranza, ricordare che chi « arreca nocumento agli interessi della parte difesa, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali » incorre nel reato di cui all'art. 380 cod. penale.

Mentre lo spazio di libertà che i nostri legislatori proprio per rendere inviolabile l'esercizio della difesa, le hanno assicurato, poggia sulla

disposizione dell'art. 598 stesso cod. penale che assicura la non punibilità « per le offese incluse negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati dai patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria », nonché su quella dell'art. 351 cod. proc. penale, ribadita all'art. 13 della nostra legge professionale del 1933, che assicura « il segreto professionale con il diritto di astenersi dal testimoniare... ». Sono questi sì privilegi di noi **servorum legis**, ma della funzione che spetta a noi di esercitare.

Il che, del resto, è sto dicendo cose banalissime, ma su questi presupposti chiari e certi devono fondarsi i nostri discorsi, non è una particolarità del nostro Ordinamento.

Anche il più recente documento internazionale, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo entrata in vigore nel 1953 e approvata dal nostro Paese, considera all'art. 6 il diritto della difesa fra i diritti civili fondamentali, quei diritti per la cui tutela è consentito il ricorso agli organi comunitari ove siano compromessi o violati.

Pertanto non costituisce una particolare allergia degli avvocati, la preoccupazione, di fronte ad un caso come quello considerato, che ha portato all'incriminazione e all'arresto di un nostro collega per un titolo che non si comprende come rispondente all'elenco dei reati esistenti e per un fatto che in concreto si risolve in un suo comportamento non vietato dalla legge nei rapporti con la parte da lui difesa. Riteniamo invece che sia di dovere esternare civilmente quella preoccupazione che dall'episodio deriva e che sia di dovere farlo da parte di chi ha l'onore e la responsabilità di rappresentare, a norma di legge, l'Ordine e cioè da parte del Consiglio e per esso da me che ne costituisco qui l'espressione.

Devo aggiungere, sempre con quella necessaria obbiettività che è di stretto rigore, che ci rendiamo e dobbiamo renderci conto che nell'esercizio della difesa la casistica dei limiti e confini, in parte nuova, potrà determinare qualche incertezza. Non ignoriamo infatti certo l'esigenza della società civile e di tutti noi che vi apparteniamo, di tutela piena contro la spietata irrazionale violenza che aggredisce le nostre democratiche istituzioni attraverso chi le rappresenta, quasi in una follia di sadica distruzione e ci piange nel cuore il sangue delle generose vittime, magistrati, colleghi, giornalisti, forze di polizia e cittadini innocui e innocenti. Ma il fermo convincimento di tale necessità assoluta di tutela non può ridurre nè comprimere nel nostro Stato di diritto quello spazio che l'ordinamento assicura alla difesa per il suo esercizio in conformità della legge.

Nella difficoltà della casistica, intendiamo comunque ribadire anzitutto la necessità per tutti noi che esercitiamo il dovere civico della difesa, appartenenti a questo Ordine, che non ha mai demeritato dal Paese, anche in tempi difficili e oscuri, di restare solidamente e lealmente uniti, al di là di ogni personale diversità di posizione.

I conflitti che possano sorgere nelle eventuali incertezze di comportamento fra ciò che riguarda la necessità della difesa secondo la obbiettiva valutazione del difensore e ciò che potrebbe costituire solo intralcio alla funzione giudiziaria, dovranno essere risolti nel nostro foro interno, con prudenza, coraggio e maturo senso di responsabilità.

Ai nostri magistrati, e i rapporti con loro, nella nostra circoscrizione almeno, sono sempre stati e sono improntati — del che abbiamo ragione di compiacerci — a sincero spirito di collaborazione, nel reciproco rispet-

to personale e delle funzioni, ai magistrati chiediamo di comprendere le ragioni che ci portano a riaffermare la tutela del nostro ruolo.

Ciò premesso, ritengo che vada demandata al nostro Consiglio Nazionale, per esigenze di unitarietà, l'adozione delle iniziative più sollecite e opportune adeguate alla situazione, e ciò anche per i colleghi del foro di Roma che risulterebbero incriminati in modo sconcertante, di interruzione di pubblico servizio per essersi assentati dall'udienza al fine dichiarato di voler assistere ad una assemblea che dibatteva il problema di cui ci stiamo occupando.

IL PRESIDENTE

(Avv. Angiola Sbaiz)

A conclusione degli interventi, è stata approvata ad unanimità, su proposta dell'avv. Francesco Berti Arnaldi Veli la relazione del Presidente e la mozione presentata dall'avv. Mario Giulio Leone, con la quale, « gli avvocati del Foro di Bologna riuniti in Assemblea, **riaffermano** la loro unanime volontà di esercitare pienamente e serenamente il diritto-dovere di difendere i cittadini imputati di qualunque reato, e ciò nel rispetto della propria coscienza, della deontologia professionale e di quella legge che hanno giurato di rispettare, nella consapevolezza che la loro funzione non sarà compromessa da pressioni esercitate da qualsiasi forma di potere; e pertanto delegano il Consiglio dell'Ordine di Bologna a farsi promotore presso l'Unione Regionale delle Curie dell'Emilia-Romagna e presso il Consiglio Nazionale forense di ogni adeguata iniziativa per la tutela del diritto di difesa con riferimento ai casi considerati e nel quadro dei necessari rapporti con la Magistratura.

*Non soltanto* Avvocatura emiliano-romagnola *condivide la preoccupazione che traspare dalle parole della collega Sbaiz e che l'assemblea bolognese ha fatto propria, approvando all'unanimità il documento che precede; ma insiste — il comitato redazionale di questa rivista — a sottolineare l'aspetto più toccante dell'intera questione, cioè la minaccia del Sost. Procuratore Infelisi agli avvocati che a Roma ritengono dovere, per solidarietà verso il collega Ventre, astenersi dal partecipare a udienze in procedimenti non urgenti e non a carico di detenuti.*

*Noi avvocati non « scioperiamo » (se il verbo è tra virgolette è perché va interpretato nella sua corretta accezione) con leggerezza o facilità; ma se e quando riteniamo doverlo fare non possiamo subire minaccia di azione penale. O la Corte costituzionale non esiste più?*

## UNA UNIVERSITA' IN ROMAGNA

*Da tempo ne stanno discutendo in tutte le competenti sedi: Regione Emilia-Romagna, Università della stessa Regione (Bologna, Ferrara, Modena, Parma), Province interessate (Forlì, Ravenna); chi ne discute sono le forze politiche e quelle accademiche; la stampa riferisce puntualmente; i problemi — ce ne rendiamo conto — sono molteplici e complessi.*

*Ne accenniamo in queste pagine non ostante l'argomento sembri destinato a non riguardarci, quanto meno non per quella prima fase di programmi che si direbbero abbastanza avanzati, ma che concernerebbe facoltà (o dipartimenti) che nulla hanno a che vedere con quelle umanistiche in generale e di giurisprudenza in particolare. Inizialmente infatti, e se anche il Ministero della P.I. sarà d'accordo, si dovrebbero « istituire in Romagna due dipartimenti, legati l'uno alle scienze biologiche, l'altro alla scienza del suolo » (M. Gu., « L'università della Romagna nascerà con due dipartimenti », in Il Resto del Carlino, 21-12-1979, Cronaca regionale pag. VI).*

*Che la Romagna aspiri ad una propria Università, non ad una dipendenza di quella bolognese, è più che giusto (ved. intervista all'assessore regionale Severi su Il Resto del Carlino, 13-1-1979). E' però probabile che anche in ciò si annidi una delle principali cause della lunghezza dei tempi di realizzazione: una lunghezza tale che potrebbe anche non avere prevedibile fine.*

*Bene, lasciamo a chi se ne intende e problemi e soluzioni. Noi ci prendiamo l'arbitrio di una fantai-dea, derivabile dalle seguenti possibili ipotesi:*

*— che qualcuno si accorga che il numero degli studenti di giurispru-*

*denza delle università emiliane (Bologna e Ferrara soprattutto) costituisce la metà, forse più, della popolazione studentesca della nostra Regione;*

*— che quel qualcuno si accorga che soltanto a Bologna il problema degli studenti romagnoli è drammatico, per la questione degli alloggi ovvero del pendolarismo giornaliero;*

*— che il medesimo qualcuno concluda nel senso che, sì, è molto importante che in Romagna si aprano dipartimenti universitari autonomi (rispetto a Bologna) per lo studio della fauna e del suolo, ma è non meno importante sistemare gli studenti di giurisprudenza.*

*Non ci si crederà, ma la fantai-dea ha una soluzione facilissima, tanto che si potrebbe realizzare subito: invece di far venire mille studenti a Bologna, per seguire le lezioni o sostenere gli esami con trenta docenti, si possono fare andare trenta docenti in Romagna (Ravenna, Forlì, Cesena?) a far lezione od esaminare mille studenti.*

*La facoltà di giurisprudenza di Bologna sono già due, quasi tre. No, non avete letto male, nè io ho scritto male, nè vi sono errori tipografici: bisogna proprio costruire un periodo col soggetto al singolare (la facoltà) ed il verbo al plurale (sono), per meglio spiegarci. Infatti, ciascuna cattedra o materia di insegnamento è stata sdoppiata, taluna anche triplicata. In altre parole, vi sono non meno di due docenti per ciascuna materia (e se il recente fenomeno di contenimento degli iscritti non si conferma, non basteranno per rispettare un minimo di decente rapporto numerico rispetto agli studenti).*

*Non ci vorrebbe che un poco di buona volontà per « sdoppiare » geo-*

graficamente, oltre che funzionalmente, questa facoltà, facendo sì che in una qualsiasi città romagnola si possa avviare una intera facoltà « locale », a disposizione dei tanti studenti allogeni.

La sede? Non è un problema: in qualsiasi città romagnola si trova certamente un palazzotto con qualche sala da trasformare in aula per la lezione; e sarà comunque una sistemazione migliore di quella dell'attuale facoltà di giurisprudenza di Bologna, priva di propria sede, costretta a funzionare in condizioni semplicemente avvilenti.

### CERVELLONE E CERVELLINI

Cose all'italiana, cioè buona, ottima ideazione, cattiva, pessima realizzazione. Mi riferisco al « cervellone », o terminale periferico del centro elettronico della Corte di cassazione. Come tutti sanno (ma l'hanno scoperto per caso e per sentito dire) a Bologna il cervellone è stato impiantato parecchi anni or sono, all'epoca in cui il primo progetto di ramificazione del centro prevedeva collegamenti con le sole sedi di Corte d'appello. Ma dopo essere rimasto lungamente inattivo, usato raramente e clandestinamente da qualcuno che lo sapeva adoperare, sembra ora avviarsi all'unico tipo di possibile utilizzazione (all'italiana, appunto): l'iniziativa personale.

Il macchinone è là. Chi vuole e sa, lo usi pure. Chi vuole ma non sa, si arrangi o ci rinunci. Assegnare un funzionario all'uso del cervellone, ad esempio con versamento di contributi volontari, ad iniziativa del Ministero, o dei magistrati o degli avvocati, o di tutti insieme, è cosa troppo semplice e facile perché sia realizzabile.

Siete mai stati a Roma, al centro

Mezzi e strumenti? In teoria, poche altre università italiane hanno una biblioteca specifica ricca e rara come quella della facoltà di giurisprudenza di Bologna; in pratica, furti e distruzioni l'hanno tanto debilitata, che non rappresenta più una eccezione. Almeno con libri moderni e d'occasione, anche la sede romagnola potrebbe agevolmente funzionare, per l'ordinaria amministrazione.

Credetemi: è soltanto questione di buon senso e buona volontà.

a. m.

della Cassazione? E' tutto talmente comodo e pratico (si entra, ci sono tre o quattro funzionari bravi e cortesi, si chiede il tipo di ricerca, dopo pochi minuti si riparte soddisfatti) che una diffusione capillare ha del fantascientifico. Si farà prima ad andare fino a Roma e tornare con quanto desiderato (ciò negli anni a venire) piuttosto che attendere una soluzione intelligente di questo caos.

Del resto, se qualcuno ha dei dubbi, rilegga la relazione che nel lontano giugno 1978 faceva il presidente del C.N.F. al convegno indetto proprio dal centro elettronico di Roma (è stata pubblicata in *Rassegna Forense*, 1978, p. 119). Pur non trascurando la buona educazione, in ossequio alla quale il presidente diceva che l'interesse al problema era ovunque altissimo, che l'iniziativa di diffondere il cervellone in tutte le sedi di Tribunale era stata ottima, e che dunque tutto stava andando per il meglio; passando alla analisi della realtà egli era costretto a fare un elenco impressionantemente lungo di sedi nelle quali il servizio era ancora allo stato di disservizio, o

*perché mancava l'apparecchiatura, o perché mancava chi la sapesse usare. Sono trascorsi due anni, ma le cose sono migliorate soltanto là dove l'iniziativa privata ha saputo supplire alla disorganizzazione pubblica.*

*Le prospettive bolognesi sono di due tipi: a) apprendere in qualche*

*modo l'uso del cervellone e adoperarselo in proprio; b) continuare il sistema antico della ricerca giurisprudenziale sulle tradizionali riviste giuridiche. D'accordo, costa assai più tempo e fatica, ma è uno dei tanti prezzi che dobbiamo pagare per essere quelli che siamo: dei cervelloni con i cervellini.*

**a. m.**

## **"NOI E GLI ALTRI"**

*Accogliendo un suggerimento ed un invito già apparso sul n. 3/79 di questa rivista vengono qui pubblicate annotazioni sui rapporti intercorrenti tra la facoltà di giurisprudenza di Modena e l'avvio alla professione forense.*

*Si spera in tal modo di sollecitare da parte delle altre città, sedi di università, analoghe considerazioni, così da allargare poi il discorso a questioni che coinvolgono ampie pro-*

*blematiche, in una tribuna aperta a tutte le categorie interessate.*

*Non v'è dubbio, infatti, che attraverso un continuo dibattito fra le strutture universitarie ed il mondo professionale, fra la preparazione culturale ed il suo divenire « pratica », sarà possibile affrontare i nodi fondamentali di una realtà tutt'ora alla ricerca di una precisa rispondenza alle necessità attuali della nostra società.*

**Avv. Giorgio Giusti**

### **FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA ED AVVIO ALLA PROFESSIONE FORENSE: UNA DIALETTICA DIFFICILE**

Un discorso appena accettabile sulla situazione del praticante procuratore non può prescindere da alcune considerazioni circa il tipo di preparazione che la facoltà di Giurisprudenza, nella realtà odierna, è in grado di garantire allo studente e conseguentemente ha il diritto di pretendere da lui.

Un simile discorso rischia di apparire immediatamente intriso di retorica se rimane ad un livello generale; può rappresentare l'occasione per qualche considerazione degna di un rapido cenno se viene agganciato ad un'esperienza diretta, territorialmente limitata.

E l'esperienza modenese, come tante altre del resto, si adatta forse allo scopo, in quanto la facoltà di Giurisprudenza di Modena « sforna » tutti i giovani laureati che iniziano **in loco** l'attività di praticante procuratore (le eccezioni infatti sono rarissime, prive comunque di rilevanza pratica ai fini delle presenti considerazioni); è dunque possibile fare riferimento ad una potenziale omogeneità di preparazione e procedere poi a valutarne i risultati pratici in campo professionale, una volta terminati gli studi.

La facoltà di Giurisprudenza di Modena presenta il dato costante di un contenimento delle iscrizioni annuali entro un numero sopportabile, soprattutto se confrontato con la situazione di numerose altre Università italiane.

Anzi, l'anno accademico appena iniziato registra una flessione del numero degli studenti iscritti a Giurisprudenza rispetto al precedente anno accademico, anche se per il primo i dati attualmente non sono ancora definitivi, e soprattutto le iscrizioni degli studenti fuori corso continue-

ranno a pervenire anche all'inizio del 1980. A tutt'oggi comunque è possibile fornire i seguenti dati:

**anno accademico 1978/79:** matricole 599, iscritti al 2° anno 339, iscritti al 3° anno 266, iscritti al 4° anno 276; studenti fuori corso 412; studenti iscritti a Giurisprudenza complessivamente 1892;

**anno accademico 1979/80:** matricole 509, iscritti al 2° anno 313, iscritti al 3° anno 241; iscritti al 4° anno 217; studenti fuori corso 254 (dato particolarmente provvisorio); studenti iscritti a Giurisprudenza complessivamente 1534 (dato anch'esso conseguentemente provvisorio).

A prescindere dalla mutabilità di tali dati relativi al corrente anno accademico, è possibile tuttavia parlare, o continuare a parlare, di situazione non affatto preoccupante: il personale e le strutture organizzative ad esempio sono meno insufficienti che in altre realtà italiane, la durata degli appelli d'esame è limitata, quasi sempre, all'arco di una giornata, con possibilità quindi per i docenti di dedicare maggior tempo ad eventuali attività didattiche sussidiarie ed anche alla propria attività scientifica etc. ... Si tenga anche presente che la mancanza di una numerosissima popolazione universitaria, con gli enormi problemi extra-universitari ad essa connessi, le cui ripercussioni si avvertono immediatamente in campo sociale, è forse una delle cause, ma certamente non è la sola, di una particolare tranquillità politica degli studenti, in ciò assecondati dall'intera classe docente di ogni livello.

Ma l'immagine della facoltà modenese, quale « oasi » di studio e di ricerca alla portata di tutti gli studenti, idealmente descritta, è ben lontana dalla realtà, e le cause sono diverse.

Innanzitutto la menzionata mancanza di sovraffollamento non si trasforma, in termini di percentuale, in una maggiore frequenza alle lezioni, nonostante le maggiori possibilità di instaurare un rapporto di tipo quasi personale con il docente, e di trarre quindi maggior profitto dalle sue lezioni, per cui un numero sicuramente irrisorio di studenti sarebbe in realtà disponibile ad usufruire di un'esperienza qualificante del tipo appena descritto.

Una volta superato infatti il primo anno accademico, o meglio i primi mesi, e soddisfatta la curiosità per un'esperienza didattica assai diversa da quella vissuta in precedenza, a poco a poco la preparazione agli esami viene svolta unicamente sui testi; al terzo e al quarto anno di corso la frequenza agli insegnamenti fondamentali si stabilizza intorno alle 10-15 unità e scende anche al di sotto delle 5 unità per quanto riguarda le materie complementari. Anche certe attività didattiche, collaterali ad alcuni insegnamenti fondamentali, aventi la precisa funzione di esercitazione pratica, non hanno migliore fortuna. Per esperienza diretta, chi scrive è in grado di riferire che negli ultimi anni le lezioni integrative del corso di diritto processuale civile, durante le quali si ponevano concretamente all'attenzione degli studenti copie di atti, comparse, provvedimenti giurisdizionali di ogni tipo, in sintonia con il programma che veniva svolto dal titolare della cattedra, in più di un'occasione non hanno registrato la partecipazione nemmeno di uno studente.

Accanto al preoccupante fenomeno del disinteresse colpevole da parte degli studenti, ora ricordato, esiste, per la verità, anche una forma di

disinteresse incolpevole, provocato da un particolare comportamento di una parte della classe docente.

La facoltà di Giurisprudenza di Modena ha sofferto in passato e soffre attualmente in modo accentuato la situazione di « Università di passaggio » e tale caratteristica comporta alcune conseguenze di non trascurabile rilevanza: innanzitutto la maggioranza dei docenti non risiede a Modena e pur onorando i propri impegni strettamente didattici (a prescindere da qualche eccezione anche sotto questo limitato aspetto), la loro disponibilità al di fuori delle ore di lezione è quanto mai scarsa; la permanenza a Modena, in altre parole, rappresenta in certi casi un onere da assolvere in funzione di una sistemazione migliore in Università più ambite o più comode, e pertanto va reso il meno gravoso possibile.

Le occasioni che vengono offerte agli studenti di approfondire argomenti o materie a proprio piacimento, in vista di una futura specifica specializzazione professionale, sono di conseguenza notevolmente scarse. L'attività dell'Istituto di Applicazione Forense è l'unica manifestazione scientifica sistematicamente presente a Modena in campo giuridico, ma la qualità e il metodo di trattazione degli argomenti esclude che gli studenti, almeno quelli non ancora alla soglia della laurea, possano concretamente giovarsene. Invece ricerche di gruppo, seminari, contatti con gli ordini professionali che hanno attinenza con la facoltà di Giurisprudenza, vengono attuati assai raramente; per realizzare questo, potrebbe essere utile inoltre l'ausilio di giovani collaboratori, ma negli ultimi anni l'Università (non solo modenese) ha con ogni mezzo dissuaso i giovani laureati dal continuare gli studi all'interno di essa, escludendo ogni forma di incentivazione economica, forse per l'opposta eccessiva benevolenza manifestata in passato, di cui ora inevitabilmente è costretta a subire le conseguenze negative.

Ovvia conseguenza della situazione poco felice ora descritta è una grave difficoltà per i laureati modenesi ad iniziare con successo la professione forense; la preparazione richiesta per superare, anche più che sufficientemente, gli esami all'Università è poi del tutto inadeguata a sostenere con successo gli esami di procuratore legale. Il praticante procuratore che inizia a frequentare, anche assiduamente, uno studio legale, acquista un'esperienza nel campo della dinamica processuale che non gli servirà a nulla al momento di sostenere l'esame. Già molte voci hanno rilevato la necessità di modificare l'impostazione delle prove scritte; essendo però vigente ancora l'esame tradizionale, cui le modifiche dovrebbero non sostituirsi bensì aggiungersi, va riconosciuta non solo la parificazione ma la prevalenza dello studio sulla pratica, tant'è che la frequenza di uno studio legale può essere sostituita con l'iscrizione al corso di applicazione forense, senza diminuire le effettive probabilità di successo finale. L'esperienza della pratica professionale, comunque, è vissuta dalla quasi totalità degli aspiranti procuratori che mirano a svolgere effettivamente la professione forense (rimangono esclusi coloro che ottengono la firma compiacente di frequenza, pur avendo già un altro lavoro, al solo scopo di non precludersi **a priori** la seppur improbabile carriera professionale; il fenomeno va sicuramente combattuto e il consiglio dell'ordine modenese sta prendendo gli opportuni provvedimenti). Rileggendo i titoli dei temi continuamente assegnati all'esame da procuratore, però, si può affermare che l'acquisita pratica nel redigere verbali d'udienza (anche

di quelle cui il praticante non potrebbe presenziare) e la perfetta dimestichezza con le varie cancellerie mentre rappresentano una forma di preziosa ed indispensabile collaborazione all'interno dell'organizzazione dello studio ospitante, non costituiscono circostanze idonee ad influire sull'esito dell'esame. Anche chi ritiene di essere ormai in grado di esercitare concretamente la professione forense, in prossimità dell'esame, deve momentaneamente accantonare la pratica acquisita post-laurea e riprendere lo studio di quelle materie su cui vertono le prove scritte; nella migliore delle ipotesi si tratterà di rinfrescare nozioni semplicemente dimenticate in buona parte per il tempo trascorso; con maggiore probabilità, prestando fede a quanto descritto sulla situazione universitaria, si renderà necessario lo studio **ex novo** delle materie nel loro complesso. La bassa percentuale dei candidati che superano le prove scritte (per quanto riguarda la provincia di Modena non è mai superiore al 15-20%) testimonia la necessità di una simile attività di studio integrativa e l'insufficienza della frammentaria, occasionale e spesso semplicemente ripetitiva attività di redazione di atti e comparse, che pur rappresenta il momento più qualificante della pratica professionale.

**Dott. Proc. Alberto Lotti**

## GIURISPRUDENZA DEL NOSTRO DISTRETTO

### Casi di provvisoria esecutorietà di sentenze e successive sospensioni o revoche

I tempi di produzione di una sentenza civile, in primo grado, come si sa, non sono di media breve neppure nell'ambito dell'attività giudiziaria della Corte d'Appello Emiliano-Romagnola.

Se il fenomeno non risparmia uffici giudiziari caratterizzati dal passo più o meno spedito, come quelli della nostra Regione, vuol dire che i motivi della lentezza risiedono, principalmente, negli strumenti legislativi più che nella alacrità dei giudici.

Indubbiamente, questo è un aspetto scoraggiante del funzionamento della giustizia, tanto più se si considera che, ai tempi lunghi di una prima decisione, si aggiungono, in molti casi, quelli richiesti per ottenere la sentenza di appello, che, solitamente, esaurisce le fasi di merito, legate al principio del doppio grado di giurisdizione.

Di fronte a queste lunghe attese per ottenere il « prodotto finito », costituito, nella norma generale — e salvi i casi e le materie specificate e diversamente regolate —, da una sentenza almeno esecutiva (resta, beninteso, aperto e ipoteticamente disponibile l'ulteriore tempo per il giudicato definitivo), la provvisoria esecuzione di una decisione concedibile con provvedimenti del giudice (artt. 282 - 283 - 351 del nostro codice di rito) finisce per avere molta importanza, almeno sotto l'aspetto dei riflessi pratici riferibili a certe aspettative e finalità delle parti in contesa.

Ma, mentre la concessione della provvisoria esecuzione da parte del giudice d'appello (artt. 283 e 351 c.p.c.) assicura una certa tranquillità (per esperienza, ci risulta che sono pochi i reclami accolti, proposti

ex art. 357 c.p.c.), quella riguardante le sentenze appellabili non dovrebbe spingere ad intraprendere subito la via coattiva esecutiva, perchè i casi di revoca o di sospensione della stessa provvisoria esecuzione non sono pochi in sede d'impugnazione.

Queste riflessioni nascono dalla pratica professionale d'ogni tempo e, almeno per quanto ci riguarda, hanno avuto conferma, considerando recenti casi d'inibitorie processuali, esaminati dalla Corte di Appello di Bologna, che vale la pena di riportare, con l'intento non tanto di fare il punto fermo dell'applicazione dell'istituto della provvisoria esecuzione — impossibile, del resto, in quanto si tratta di norme che si prestano ad interpretazione non proprio pacifica —, quanto di dare un contributo di mera natura giurisprudenziale.

Cominciamo dal primo.

Nella causa di appello Biagetti-Ciampelletti, il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 12-7-1979, ha « revocato la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata », rilevando che la decisione di primo grado era di « mero accertamento e come tale non suscettibile di esecuzione ».

In altro appello (Urbani-Manunza), il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 29-6-1979, aveva sospeso l'esecuzione della sentenza — dichiarata provvisoriamente esecutiva — impugnata, sul presupposto che l'attore, in primo grado, non avesse proposto la corrispondente domanda di provvisoria esecuzione; seguiva reclamo al Collegio sul fatto che l'istanza era stata espressamente e reiteratamente avanzata. La Corte — Sezione Feriale —, con

*Esatto*

provvedimento collegiale del 28-8-1979, riconosceva che la domanda era stata avanzata, ma respingeva il reclamo, rilevando, come accertamento nuovo, che la decisione impugnata doveva considerarsi di « accertamento ».

Così, in questi due casi, è stato applicato il principio, condiviso dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, che la clausola di provvisoria esecuzione può concedersi solo nelle sentenze di condanna specifica.

Terzo caso.

Il Consigliere Istruttore, nella causa d'appello Scarponi-De Petro, con ordinanza del 28-12-1978, ha revocato la provvisoria esecuzione della decisione di primo grado, ritenendo non provato e non dimostrato « il periculum in mora ».

Nella fattispecie non si colgono questioni di molta rilevanza giuridica, trattandosi di valutazione di presupposto di fatto e relativa prova. Ci sia concesso, però osservare che, solitamente la parte della sentenza di primo grado, motivante l'accoglimento o il rigetto della richiesta della clausola di cui si discute, è limitatissima e ciò, probabilmente, va messo in correlazione con gli altrettanti brevi cenni che i difensori fanno di tale istanza nei loro scritti difensivi.

E veniamo al quarto caso.

Il Tribunale di Rimini, nella causa Magnanelli-Ubaldi, con sentenza 15-2/5-3-1979, aveva condannato il convenuto a rilasciare un complesso alberghiero, sotto « il profilo della cessazione di un contratto di affitto di azienda alberghiera non soggetto a proroga », concedendo la clausola di provvisoria esecuzione, avanzata dall'attore e motivata in relazione al pericolo in caso di ritardo (del rilascio dell'albergo). Va precisato che, in primo grado, l'attore aveva, in via alternativa, chiesto il rilascio dell'albergo, sostenendo an-

che la necessità e volontà di una gestione diretta e familiare (tanto più che la moglie dell'istante è di professione cuoca e risultava disoccupata).

La sentenza è stata gravata d'appello dall'affittuario, con richiesta di sospensione o revoca della clausola di provvisoria esecuzione. Il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 18-7-1979, ha revocato la clausola, motivando che la richiesta di gestione diretta dell'albergo non era apparsa molto fondata: seguiva reclamo al Collegio che, con provvedimento del 12-10-1979, lo respingeva.

In questa fattispecie, va notato che i Giudici della Corte di Appello di Bologna hanno esaminato e risolto la richiesta spiegata dall'appellante ai sensi dell'art. 351 c.p.c., tenendo presente non la ragione per la quale era stata accolta, in primo grado, la domanda attrice, ma l'altra, quella del rilascio per gestione diretta.

Siamo convinti, comunque, che la Corte abbia adottato questa motivazione affrontando il solo aspetto « momentaneo » del pericolo nel ritardo.

Scorrendo i casi sopra riportati, si possono dedurre questi orientamenti di massima seguiti, in subiecta materia, dalla Corte di Appello di Bologna:

— le sentenze di mero accertamento, rese in primo grado, non sono suscettibili di esecuzione e, quindi, va esclusa la concessione della provvisoria esecuzione e ciò anche se v'è condanna alle spese;

— il periculum in mora, sempre ai fini della provvisoria esecutorietà di una decisione appellabile, deve essere concreto e dimostrato;

— il motivo di revoca della provvisoria esecuzione di una sentenza

appellata può essere dedotto anche dal fatto che i Primi Giudici abbiano accolto una domanda attrice limitatamente ad una sola causa petendi, mentre ne era stata proposta una seconda, e, per di più, la ragione della revoca può essere incentrata su questa particolarità.

L'accento all'ultimo caso, ci stimola a far presente che la problematica della risoluzione o continuazione dei contratti di conduzione di complessi alberghieri (davanti al Tribunale di Rimini è alto il numero delle cause promosse dai proprietari di alberghi e pensioni per impedire l'applicazione delle norme dell'equo canone) è ancora da risolvere

in senso assoluto e ci riserviamo — in una successiva nota su questo stesso periodico — di fare una disamina, rispondente alla giurisprudenza prevalente nel nostro Distretto circa l'applicabilità o meno, in materia di contratti di alberghi, pensioni e locande, della legge 27-7-1978 n. 392.

Per ora ci limitiamo a constatare, per restare nel tema specifico di queste note, che in materia di provvisoria esecuzione, i criteri seguiti dai Primi Giudici non sono sempre condivisi dai Giudici di Appello e ciò dovrebbe consigliare a noi avvocati una condotta prudentiale, nei sensi già indicati nella prima parte di questo scritto.

**Avv. Michele Cocchianella**

## RIFLESSIONI SULLA IMPUGNABILITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DI (VARIANTE DEL) PIANO REGOLATORE

Una recente decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 17 del 16 giugno 1978, in Cons. Stato 1978, I, 927) costituisce l'occasione per alcune riflessioni in ordine al riscontro pratico, sul piano giurisprudenziale, di principi e concetti ormai solidamente acquisiti a livello dottrinario in quanto frutto di ampia ed approfondita elaborazione. In particolare ci si riferisce all'interesse a ricorrere ed al concetto di atto amministrativo complesso.

La nominata decisione che, sia chiaro, non costituisce certo una inversione di giurisprudenza ma semmai una importante e chiarificatrice tappa di un lungo processo evolutivo, ha accolto e fatto proprio il principio della ammissibilità del ricorso che impugni oltre al provvedimento di applicazione delle misure di salvaguardia anche la deliberazione comunale di adozione della variante al piano regolatore.

L'importanza della decisione, testimoniata dal fatto che la questione in sede di giudizio di appello è stata portata alla cognizione della Adunanza Plenaria (organo istituzionalmente addetto all'appianamento dei potenziali e degli attuari contrasti giurisdizionali), va vista soprattutto in funzione della migliore tutela che viene così accordata al privato nei confronti della pubblica amministrazione.

Ed infatti la sentenza appellata (TAR Lazio 14 Aprile 1976 n. 260 in I TAR, 1976, I, 1714 - solo massima), sulla scorta della prevalente giurisprudenza, aveva affermato che « in sede di impugnativa delle misure di salvaguardia sulla domanda di licenza edilizia (ora concessione) è preclusa l'indagine sulla legittimità delle previsioni di piano e sul loro contenuto « non essendo ancora approvata dagli organi competenti la relativa deliberazione ». Per sostenere questa posizione il tribunale era costretto a sostenere che la delibera di adozione è solo un « presupposto logico » giustificativo della applicazione delle misure di salvaguardia senza avere la dignità di « atto » (amministrativo) « presupposto » e come tale impugnabile e censurabile in sede di ricorso avverso l'atto di salvaguardia. Eppure quest'ultimo consiste in una misura cautelativa consistente nella sospensione di ogni determinazione sul rilascio di licenze **in contrasto col piano adottato** con procedimento « in itinere » (l. 3 nov. 1952, n. 1902 e successive modifiche). A ciò si aggiunga che la sospensione, in forza dell'ultimo comma, art. 3 l. 6 agosto 1967, n. 765, è divenuta atto obbligatorio, quindi dovuto; conseguentemente verrebbe — ed è stata — ridotta a ben povera cosa la tutela della posizione soggettiva del privato che si vede non concessa una licenza (ora concessione) edilizia, se gli si consentisse solamente di impugnare (in sede di giurisdizione di legittimità, non dimentichiamo) un atto dovuto emesso sul presupposto di un contrasto tra domanda di licenza e previsione di un piano al quale il giudice non può assolutamente estendere la propria cognizione se non per verificare formalmente la esistenza giuridica del presupposto.

In sostanza, secondo il più tradizionale indirizzo della giurisprudenza amministrativa, un atto complesso (quale è un piano regolatore, o, con-

cetto equivalente, una variante al p.r.g.) fino a che non è perfezionato, non è produttivo di effetti lesivi delle posizioni giuridiche soggettive, con la conseguenza che non sono impugnabili autonomamente in via giudiziale gli atti che ne sono elementi costitutivi. La tesi è in perfetto accordo con la dottrina che ha evidenziato l'unitarietà dell'atto complesso quale risultato dell'attività di più organi anche di diversi enti, avente come requisito l'unità di contenuto e (ma non necessariamente) di fine.

In realtà il concetto di atto complesso (compiutamente studiato solo agli inizi del secolo Dondi, Atto complesso Autorizzazione, approvazione 1903, ora in scritti di dir. pubblico, Padova 1966, I, 389; Borsi, L'atto ammin. complesso, Studi senesi, XX, 1903 1; Bracci, Dell'atto complesso in dir. state messe in dubbio fin dai primi studi sistematici sull'atto amministrativo (De Valles, La validità degli atti amministrativi, Roma, 1917, par. 5, n. 13) ha contribuito non poco a fossilizzare la giurisdizione nel respingere ogni tentativo di impugnare autonomamente un elemento costitutivo della fattispecie complessa (nel caso in esame la delibera comunale di adozione) anche quando risultava evidente che l'evoluzione normativa in materia aveva collegato a quell'elemento costitutivo effetti immediatamente lesivi dell'interesse dei terzi.

Ed è proprio tramite la breccia dell'immediata produzione degli effetti lesivi che il giudice amministrativo con la dec. 17/1978 (ad. plen. C.d.s.) può ammettere l'impugnabilità di un atto amministrativo pur considerato elemento costitutivo di una fattispecie complessa.

Non è possibile in questa sede approfondire se questo passaggio è ammissibile perchè il piano regolatore come atto complesso non era che uno schema costruito « a posteriori » per dare una giustificazione sistematica ad una posizione giurisprudenziale più attenta alla tutela delle prerogative della pubblica amministrazione che alla difesa degli interessi dei cittadini (secondo un ordine di idee che tende a considerare antitetiche e conflittuali le due posizioni) oppure perchè è il concetto stesso di atto complesso che male si adatta ad essere considerato unitariamente ed a costituire il presupposto logico di un corretto e conseguente intervento del giudice nei rapporti tra privato e P.A. o ancora (come argomenta l'Ad. plenaria C.d.S.) se non sia semplicemente « la disposizione testè richiamata » (l'art. 3, l. 6 agosto 1967, n. 765) che « consente dunque di ritenere che il legislatore ha ormai attribuito alla delibera di adozione il valore di atto autonomamente produttivo di effetti propri » con ciò richiamando come primo e principale criterio per individuare l'impugnabilità dell'atto quello della sussistenza di una effettiva ed attuale lesione di interessi legittimi.

Ma mentre nel primo caso è facile osservare, come fa in motivazione della decisione 17/1978 la stessa Adunanza Plenaria, che l'« annullamento della deliberazione comunale illegittima prima dell'intervento dell'atto regionale si risolve in un vantaggio per l'ordinamento », nella terza ipotesi si rischia di cadere in una tautologia; infatti la effettiva ed attuale produzione di effetti lesivi non è altro che la situazione legittimante del ricorrente il che, in sostanza, equivale a dire che un atto è impugnabile quando in capo ad un soggetto sussiste l'interesse a ricorrere, cioè ad impugnarlo. Anche per questo la decisione in esame è stata criticata non certo per le conclusioni cui è pervenuta quanto per come queste conclusioni ven-

gono sostenute (Cappellini, impugnabilità del piano regolatore « in itinere », in *Le Regioni*, 1979, 143). Sembrerebbe quindi che una razionale impostazione e soluzione del problema non possa prescindere da una completa rielaborazione della teoria dell'atto complesso, non ipotizzabile in questa sede.

Preme comunque rilevare come il giudice amministrativo sia passato a tutto vantaggio della tutela del privato, da posizioni di maggior chiusura in cui si negava la possibilità di svolgere alcuna indagine sulla delibera di adozione a posizioni sempre più garantiste ammettendo prima la necessità di accertare se il « presupposto » dell'applicazione delle misure di salvaguardia (tale essendo considerata la delibera di adozione) fosse giuridicamente esistente ed immune da vizi di forma e di procedimento. Successivamente con le sentenze Cons. Stato, V Sez., 29 sett. 1972, n. 633 in *Rass. Cons. Stato* 1972, 1514 e 11 maggio 1973 n. 488 in *Rass. Stato*, 1973, 752 (poi seguita da numerose pronunce dai TAR) si è ammessa la possibilità, sempre in sede di impugnazione delle misure soprassessorie, di denunciare vizi attinenti il piano regolatore (o variante) « in itinere » in considerazione del fatto che « le questioni attinenti alla regolarità del procedimento formativo di detti strumenti e in genere alla legittimità delle scelte urbanistiche compiute dall'autorità pianificatrice si proiettano autonomamente in termini di validità del presupposto che giustifica la misura di salvaguardia e, a questi limitati effetti, assurgono dal piano interno al piano della rilevanza giuridica e si ripercuotono sulla legittimità della misura medesima, ossia in un atto concretamente lesivo dell'interesse del soggetto » (dalla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 488/1973 cit.).

Di qui l'ulteriore passo compiuto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella più volte richiamata decisione n. 17/1978, con cui si ricollegano direttamente alla stessa deliberazione di adozione (per sé stessa quindi non più come presupposto delle misure di salvaguardia) gli effetti lesivi.

L'agganciare principalmente questo presupposto alla intervenuta modificazione legislativa che rende obbligatoria e non più facoltativa l'applicabilità delle misure soprassessorie porta alla conclusione che la deliberazione di adozione è immediatamente impugnabile. Il pericolo insito in questa soluzione (da una parte la possibilità dello scatenarsi di un contenzioso « selvaggio » nei confronti di ogni strumento urbanistico sin dall'inizio del relativo procedimento, dall'altra il concreto pericolo di decadenza dalla facoltà di ricorrere per i privati) non è sfuggito all'estensore della decisione che si è affrettato a trasformare, in maniera forse troppo sbrigativa, quello che era l'unico atto impugnabile — l'applicazione della misura di salvaguardia — da « protagonista » del giudizio amministrativo a semplice sintomo o meglio veicolo di conoscenza, per il privato, dell'adozione del piano regolatore (o variante) che diviene così il principale obiettivo del ricorso.

**Avv. Francesco Monaldi**

## ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE NEI CONTRATTI ASSICURATIVI DEI CALCIATORI

Un problema che si pone sempre più nella sua evidenza ed attualità è quello della prescrizione assicurativa in materia del diritto al risarcimento del danno da parte dei calciatori a seguito di infortunio personale. Nel corso del campionato accade che il giocatore subisca un grave infortunio dal quale gli deriva non solo una inabilità temporanea, ma spesso anche una invalidità specifica permanente, parziale o addirittura totale per postumi insanabili, che riducono notevolmente la sua funzionalità, mobilità e capacità per il gioco del calcio. E' il caso del giocatore Roggi, che lamenta un danno per L. 90.000.000 o di Vavassori per L. 36.000.000, del nazionale Bellugi, di Lely, Mantovani e innumerevoli altri che pretendono indennizzi per molte decine di milioni.

Come è noto l'art. 32 del Regolamento organico prescrive nelle carte Federali della F.I.G.C. l'assicurazione obbligatoria dei giocatori, per cui le società contraggono in nome e per conto dei tesserati, che ne sono i beneficiari, le polizze assicurative con le Compagnie e ciò secondo quanto è previsto dagli artt. 1882 e 1891 C.C.

La materia è altresì disciplinata dagli artt. 44, n. 1 comma d Regolamento Settore Professionisti e art. 39 Regolamento Settore Semi-professionisti. Poichè, come detto, beneficiario della polizza di assicurazione è il giocatore, per ciò stesso questi rinuncia ad ogni effetto per sè e per i suoi aventi diritto, ad ogni azione di risarcimento danni nei confronti della Società.

Però la norma federale dispone che, in caso di infortunio, l'onere della relativa denuncia e ogni altro successivo adempimento verso la

Compagnia Assicuratrice, ricade sulla Società, che è direttamente responsabile verso i propri tesserati dei danni derivanti dalla eventuale omissione della denuncia stessa o dal mancato adempimento delle formalità previste nelle polizze. Tale obbligo permane anche in ipotesi di trasferimento del calciatore ad altra Società.

Avviene, purtroppo, che dopo la guarigione clinica, l'accertamento dei reliquati invalidanti si prolunghi notevolmente nel tempo e quando la Società, dopo aver disposto tramite il medico sociale, la consulenza tecnica che determina la percentuale dei postumi dell'infortunio, chiede la liquidazione dei danni, si sente rispondere dalla Compagnia che il diritto si è prescritto poichè è trascorso più di un anno dall'incidente.

Ora sarebbe bastato che la Società avesse inviato una lettera raccomandata alla Compagnia Assicuratrice, manifestando la volontà di interrompere il decorso del tempo di prescrizione, giusta l'art. 2943 del Cod. Civ.

E' evidente che, non provvedendo nei termini la Società e pregiudicando dunque il diritto risarcitorio del danneggiato, deve essa rispondere quale responsabile a titolo colposo della mancata liquidazione delle somme dovute al beneficiario per violazione del già menzionato art. 44, paragr. 4 comma d del Regolamento Settore Professionisti o art. 39 Regolamento Settore Semiprofessionistico.

Nella maggior parte dei casi c'è poi da rilevare che, allorché il calciatore si rivolge con ricorso al Collegio Controversie Economiche competente in materia, dato il lungo

tempo ormai trascorso dall'evento lesivo, questi si vede respingere la domanda di risarcimento proposta nei confronti della Società di appartenenza al momento dell'infortunio, sempre perchè viene sollevata l'eccezione di prescrizione, prevista dallo art. 15/b del Regolamento di Disciplina, il quale stabilisce che i diritti di natura economica cadono in prescrizione al termine dell'annata sportiva successiva a quella in cui sono maturati i diritti stessi. A meno che, come è noto, non sia stata aperta nei termini l'inchiesta o l'istruttoria da parte dell'organo competente che interrompe il decorso della prescrizione estintiva.

Ora è opinione generale che la prescrizione in materia di diritti del prestatore d'opera, e quindi nel campo della normativa contrattuale del lavoro, contrasti con la coscienza giuridica e sociale e con l'interpretazione evolutiva del diritto oggettivo. A maggior ragione nel campo del diritto sportivo, per la collocazione genetica del diritto-dovere all'assicurazione obbligatoria nell'ambito delle Carte Federali (le quali, anche se non costituiscono « Codici » in senso tecnico, devono pur sempre essere considerate norme di comportamento sportivo vincolanti e generalizzate), la prescrizione deve essere riesaminata con volontà riformistica e innovatrice per una più efficace tutela del danneggiato.

A tal proposito la soluzione contenutrice potrebbe essere duplice: o una « giurisprudenza » dei Collegi Controversie Economiche che tenga conto, agli effetti della decorrenza iniziale dei termini di prescrizione, non già della data in cui si verifica il sinistro, bensì del momento in cui si sono stabilizzati i postumi invalidanti di natura permanente, accertati con la definitiva perizia medico-legale) e quindi può essere quantificato il danno liquidabile e fatto valere il diritto. Oppure una

disposizione « legislativa » che porti a più di un anno e quindi ad esempio a due stagioni sportive successive il termine di prescrizione dei diritti di natura economica.

Si eviterà che in tal modo i calciatori instaurino, previa la deroga prevista dall'art. 27 dello Statuto Federale, giudizi innanzi la magistratura ordinaria, onde munirsi di sentenza di condanna al risarcimento del danno, nei confronti delle Società inadempienti, non potuto liquidare dai Collegi Controversie Economiche delle Leghe di competenza.

A tal proposito giova ricordare che, in sede di Giudice ordinario, non opera più la norma di cui all'art. 2952 C.C., in quanto l'attore, cioè il calciatore che agisce in giudizio, a « causa petendi » della propria domanda, non deduce i diritti derivatigli dalla esistenza di un contratto assicurativo, bensì l'inadempimento di un preciso obbligo imposto dall'ordinamento sportivo (di contenuto esclusivamente patrimoniale) da parte della Società convenuta e la domanda tende ad ottenere il risarcimento dei danni in tal modo patiti. Relativamente ad essa, dunque, deve escludersi che possa operare la prescrizione breve. Nè può ritenersi applicabile nella fattispecie il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. in quanto la responsabilità da cui discende la pretesa risarcitoria deriva non solo dalla violazione di un diritto assoluto o primario, ma da un impegno, avente natura negoziale, assunto dalla Società in forza dei regolamenti sportivi. Si applica quindi in materia il termine di prescrizione decennale previsto in via generale dall'art. 2946 c.c.

Concludendo, è nei voti di tutti, che l'importante problema sia urgentemente risolto nell'ambito delle Carte Federali e del diritto sportivo, con equità, per una più efficace tutela dei diritti dei giocatori.

**Avv. Valentino Galeotti**

il Resto del Carlino

Domenica 18 maggio 1980

### Per le vedove degli avvocati

Vorrei far conoscere la situazione degli avvocati liberi professionisti in pensione, con la speranza che fra i lettori del nostro giornale vi sia chi può interessarsi alla cosa.

Mio marito, dopo 50 anni di onesto lavoro e di contributi pagati, ebbe una pensione di circa 200.000 lire mensili, senza alcun aumento. Ora io sono vedova ed ho la pensione di reversibilità dalla Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori di 142.486 lire, che verrà aumentata con decorrenza dal 1° gennaio 1980 a 159.000 lire circa, ma resterà ancora senza scala mobile, contingenza e neppure assegni familiari. Eventuali aumenti sono rimessi alla discrezionalità del Consiglio degli avvocati, che li può concedere o no, senza essere vincolato da alcun meccanismo automatico di adeguamento al costo della vita.

Io ho sempre fatto la casalinga e non ho altri redditi oltre a questa pensione. E' giusto che gli avvocati siano onesti se in vecchiaia si debbono far mantenere dai figli? E chi non li ha o non ci può far conto? Non sarà che quei liberi professionisti che si fanno pagare molto sono solo delle persone previdenti?

Ci sono delle vedove di avvocati che hanno ancora figli a carico, costrette a lavorare anche se malate.

Siamo state sempre contrarie ad esporre pubblicamente la nostra grave situazione, ma visto che nessuno provvede ci vediamo costrette a chiedere giustizia.

Quale vostra fedele lettrice chiedo ospitalità, anche a nome delle altre vedove nelle mie condizioni che firmano con me.

Maria Luisa Federici ved.  
Alberti, Renata Biso, Antonella Ghiselli, Liliana Calabri, Anna Maria Vergine, Erminia Tadia, Anna Maria Rassaval, Wilma Cinquemani

Bologna

### SOPRAVVIVERE IN MISERIA.

*Quello che pubblichiamo qui a fianco è un documento di dolorosa autenticità. Lo riproduciamo così come è apparso sul quotidiano bolognese, senza aggiungere commenti che — per spontanei e sinceri che possano essere — non riuscirebbero comunque ad aumentare l'emozione che la lettura di questa invocazione suscita.*

*Fino al momento in cui questo fascicolo di Avvocatura Emiliano-romagnola va in macchina, non è apparsa nessuna risposta sulle pagine del giornale; né da parte di qualche Consiglio, né da parte di qualche componente della Cassa. Ci sembra dunque nostro dovere riprendere sulle nostre pagine questo appello, e sollecitare qualche risposta.*

*Da qualunque parte provenga, una risposta sarà sicuramente bene accetta, perché potrà chiarire almeno i seguenti interrogativi:*

— è esatto quanto scrivono queste vedove di nostri Colleghi?

— vi sono o no possibilità di aumenti?

— quanto è vero che un intervento di Consigli degli Ordini potrebbe contribuire a rendere meno dura la sopravvivenza di queste famiglie?

*Chiedono — forse non a torto — le firmatarie della lettera al giornale: « Non sarà che quei liberi professionisti che si fanno pagare molto sono solo delle persone previdenti? »*

*Chiediamo noi: non c'è proprio nessuno in grado di dare qualche risposta?*

a.m.

## COSTITUZIONE E SCRIVANIE

**Lettera aperta ai Sigg.ri Presidenti della Corte d'Appello di Bologna e dei Tribunali di Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini.**

*Pur consapevole delle difficoltà reali ed oggettive che possono frapporsi all'accoglimento della presente richiesta; pur consapevole, cioè, che quand'anche si possano considerare superabili le carenze delle dotazioni mobiliari dei nostri uffici giudiziari, potrebbero rimanere invincibili gli ostacoli di tipo logistico-topologico*

*c h i e d e r e i*

*alle Loro Signorie di voler disporre, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali e territoriali, che ogni ufficio nel quale gli avvocati sono costretti a consultare fascicoli processuali siano provvisti di almeno una scrivania o tavolo sul quale detto incumbente possa dignitosamente espletarsi.*

*Mi astengo da una elencazione degli uffici ai quali mi riferisco, sia per non cadere nella banalità delle elencazioni, sia per timore di qualche dimenticanza.*

*Loro difficilmente possono comprendere, se non l'hanno provato, il disagio fisico, ma soprattutto l'umiliazione morale, che riporta e sopporta l'avvocato che — dovendo per ragioni professionali consultare fascicoli processuali — è costretto ad appoggiarsi su macchine da scrivere, su angoli di scrivanie gentilmente messe a precaria disposizione dai cancellieri, o sulla schiena del collega che a tanto si presta a patto di reciprocità.*

*Si tratta di un momento gestuale che sintetizza il valore logico-dialettico-giuridico della conoscenza degli atti, cioè del contraddittorio, e del diritto di esercizio di azione e di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 co. 1° e 2° cost.) E' francamente poco credibile che cose tanto serie ed importanti si riducano, di fatto, alla concreta irrealizzabilità, per mancanza di pochi decimetri di superficie piana sui quali estrinsecare diritti-doveri di rango addirittura costituzionale.*

*E tuttavia è la verità. Sono pochi gli uffici nei quali non capita di vedere avvocati e procuratori (talvolta, ahinoi, accompagnati dai clienti che giudicano la credibilità della giustizia anche da queste disfunzioni esteriori), aggirarsi smarriti fra una sedia (ingombra) ed una pila di vecchi registri, avendo sulle braccia un fascicolo che non sanno dove appoggiare per consultarlo e per decidere se e quali parti fotocopiare.*

*In certe occasioni la vergogna e l'imbarazzo sono tali che si finisce per rinunciare. E come al solito, chi ci rimette è l'utente della giustizia, il quisque de populo.*

*Signori, per cortesia: una scrivania per decoro di tutti.*

*Grazie.*

*P. S. (riservato per Bologna)*

*Nelle nostre piccolissime aule dedicate alla giustizia penale — ovviamente, fatta eccezione per quella sempre più impressionante della Corte*

*d'Assise d'appello — non è soltanto insopportabilmente angusto lo spazio, non sono soltanto troppo spesso insufficienti i tavoli e le sedie riservate ai difensori: non esistono attaccapanni.*

*D'inverno si arriva con cappotti, cappelli, sciarpe, ombrelli, oltre che naturalmente con cartelle e toga; non si sa dove appoggiare tutta questa roba; nelle aule non rimane che occupare il poco spazio riservato ai nostri colleghi, accatastando tutto su sedie o su panche.*

*E' vero che questo fastidio dura da decenni. Ma potrebbe non essere una valida ragione per non intervenire... semplicemente con qualche attaccapanni. Il Comune è sicuramente in grado di fornirne una dozzina senza troppe difficoltà.*

*Lancerei quindi una proposta ai miei colleghi penalisti: se entro qualche mese non succede nulla, vogliamo aprire una nostra sottoscrizione e comprarci qualche trabiccolo per appoggiare i nostri cappotti e cappelli? In fin dei conti, perchè dipendere da magistrati e pubblici amministratori anche per queste piccolezze? L'iniziativa privata è sempre l'unica difesa contro la burocrazia. O no?*

**a. m.**

## CERTEZZA DEL DIRITTO E SPEDITEZZA DEI GIUDIZI NEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA

### IV.

#### 2. NEL PERIODO DEL RIFORMISMO DI GUGLIELMO DU TILLOT.

Sotto l'influenza delle idee dell'illuminismo giuridico si profila negli Stati europei, nella seconda metà del secolo XVIII, la tendenza a progettare ed attuare una codificazione organica, sostenuta — oltre che da esigenze tecnico giuridiche — anche da particolari politiche del diritto.

Nei paesi dell'« area germanica » la cultura giuridica illuministica è cultura dei sovrani e dei loro funzionari, ivi i « lumi » e la « ragione » si identificano con la ragione del potere e dell'assolutismo (28).

Le grandi codificazioni della Prussia e dell'Austria (il « Codice Federico », il « Codice Teresiano », il « Codice Massimiliano », il « Regolamento Giudiziario Generale », l'« Allgemeines Landrecht », il « Codice Giuseppino ») sono così espressione di una cultura giuridica tecnica, da funzionari, e sono dominate da quella concezione della chiarezza delle proposizioni giuridiche già formulata da Leibniz e dal Wolf.

In Francia invece la cultura giuridica illuministica tende ad assumere sempre più l'aspetto di cultura di fronda, di opposizione al potere politico. Anche se all'origine di tutto il pensiero giuridico illuministico si trova l'opera, sostanzialmente conservatrice, del Montesquieu, la ideologia illuministica francese si sviluppa piuttosto in senso utopistico (a partire dalla ideologia della « libertà » di Voltaire, dalla ideologia dello « Stato di diritto » di Rousseau, fino alla dottrina dei fisiocratici) e sino alla Rivoluzione non ebbe sbocchi ed utilizzazioni concrete.

Tali dottrine divennero invece strumento politico, generatore di nuove istituzioni, con l'affermarsi della nuova classe, la borghesia, al cui codice civile — il « Code Napoléon » — contribuiscono con un apporto ideologico determinante.

Nell'area italiana l'illuminismo giuridico si presenta come un movimento di pensiero sotto l'influenza di tutto il complesso delle ideologie francesi, con accentuazione di elementi utopistici (l'illuminismo lombardo dell'« Accademia dei Pugni » e la cultura illuministica napoletana con Francesco Mario Pagano, Ferdinando Galiani e Gaetano Filangieri), tranne però che nel campo penalistico ove l'opera del Beccaria penetrò nella dottrina penalistica italiana favorendo anche codificazioni di diritto penale in alcuni Stati (il « Codice leopoldino » nel Granducato di Toscana, il progetto di codice penale nella Lombardia austriaca).

Negli Stati e territori italiani della fine del XVIII secolo processi di codificazione vengono avviati quindi soltanto nel Granducato di Toscana e nella Lombardia, in aree cioè influenzate dalla politica e dalla cultura degli Absburgo e dell'Austria. Negli altri Stati si continua a progettare ed attuare raccolte del diritto vigente, non in funzione di una vera e propria codificazione, ma sempre al fine della certezza del diritto e facile reperibilità delle fonti.

Così nel Ducato di Modena il diritto vigente era stato riorganizzato, nel 1755, in una compilazione di « Previsioni, gride, ordini e decreti » e, in seguito, nel 1771, in un « Codice di Leggi e Costituzioni ».

Nel Regno di Sardegna viene riformata, nel 1770, una raccolta di « Leggi e Costituzioni di Sua Maestà ».

Nella Repubblica Veneta viene approvato, nel 1780, un « Codice penale » e, nel 1786, un « Codice per la veneta marina mercantile ».

A Napoli viene elaborato, nel 1781, un progetto di codice marittimo (il « Codice Ferdinando »).

Ma si tratta pur sempre di collezioni di *leges*, nel vecchio senso, e non di codificazioni in senso moderno.

Nel piccolo ducato di Parma — nella seconda metà del Settecento — la cultura illuministica aderisce, con un circolo di uomini di notevole capacità riuniti attorno al Du Tillot, ad un impegnativo esperimento riformatore. La presenza ivi di un « philosophe »

(28) Tarello, op. cit., p. 225 e ss.

— il Condillac — con l'incarico di precettore del duca Ferdinando, sembrava attuare concretamente l'ambizioso progetto illuminista di portare la « Filosofia » sui troni (29).

Al riformismo politico ed amministrativo non si accompagna però la riorganizzazione del diritto né si attua quella tendenza (che si profila invece in altri Stati) a progettare ed attuare raccolte organiche di leggi che rappresentino, in qualche senso, un anticipo ed un avvio alla codificazione. Rimangono invece, in gran parte, in vigore le Costituzioni ducali emanate sulla fine del Cinquecento e sostanzialmente riconfermate dai vari sovrani che si erano succeduti nel governo del piccolo ducato.

La dominazione dei Farnese veniva ancora esaltata — alla fine del Settecento — come « ferace d'ottime leggi » (30) e si continuava a ritenere — anche nel periodo riformista del Du Tillot — che a tutto provvedessero perfettamente le ancora fondamentali Costituzioni ranucciane.

Ed invero le Costituzioni farnesiane vennero espressamente confermate e riconosciute negli editti e decreti emanati durante la dominazione dei Borbone (31).

Il Du Tillot, nell'intento di ridurre ulteriormente i privilegi, le immunità, le giurisdizioni speciali ancora esistenti, accentua la politica di accentramento amministrativo e giudiziario, persuaso che in un piccolo Stato come questo le migliori provvidenze consistessero nel maggior possibile raccoglimento di ministeri ed uffici in una sola mano.

La tutela del patrimonio del sovrano diviene occasione ed espediente per un tentativo di accentramento burocratico — sia giudiziario che amministrativo — in un Tribunale « Supremo ».

Al sovrano competono tutti i poteri ed anche la giustizia è amministrata sempre dal sovrano — spesso insieme all'esercizio di altra attività amministrativa — o da organi che ne sono strettamente dipendenti. Così per la tutela del patrimonio del duca, tutta la giurisdizione — generalmente individuata con il termine « camerale » — viene accentrata, nel 1756, in un solo Tribunale o « Supremo magistrato camerale » con sede in Parma (32) e la competenza giurisdizionale di tale organo (dapprima limitata alle cause civili e criminali attinenti alle finanze ed al patrimonio del sovrano) viene poi estesa anche ai crimini comuni fino a ricomprendere l'attività consultiva per le domande di grazia, si da assorbire la competenza del Tribunale della dettatura e della segnatura e quella della Congregazione dei ministri. Ma l'accentramento burocratico così attuato è talmente complesso e pregnante che in poco tempo la Suprema Magistratura non è più in grado di smaltire il lavoro che si accumula nella sua competenza onde, nel 1765, vengono restituite, alla giurisdizione ordinaria del Tribunale della Dettatura, tutte le cause criminali per delitti comuni (esclusi quelli contro lo Stato) (33).

Nella seconda metà del Settecento continuano a sopravvivere, nel ducato di Parma e Piacenza, giurisdizioni speciali soprattutto connesse a corporazioni di arti e commercio, come la giurisdizione di commercio spettante alle « Università de' mercanti », la « Congregazione dei cavamenti » (un Magistrato delle acque, in sostanza) con giurisdizione sugli affari riguardanti i cavi, gli argini, le strade, i ponti e le acque; la giurisdizione sul commercio e lavorazione delle sete e sulla piantagione e coltura dei gelsi. Ma dove fu attivissimo l'intervento del Ministro riformatore — nella politica economica e nei rapporti tra il piccolo stato e la chiesa — si addivenne alla creazione di nuovi organi giurisdizionali: il « Tribunale sul commercio » e la « Real Giunta di giurisdizione ».

Il primo, istituito nel 1767, con sede in Parma e con due « direttori » per Piacenza e Guastalla (34), esercitava — oltre che funzioni giurisdizionali — anche funzioni amministrative, di regolatore supremo dell'economia. La scelta, da parte del Ministro, di due forestieri (certi Platesteiner e Trelliard) per un ufficio così importante — secondo un criterio che anche l'anonimo (35) lodava, in caso di mancanza di elementi migliori tra i cittadini del piccolo ducato — pare non abbia avuto fortuna in questo caso. Invero. in « memorie » (36) del tempo i due commissari sono accusati di incompetenza tale da arrivare a produrre gran confusione, in occasione di loro visite alle filande, col lodare

(29) Anche se un altro philosophe — Alexandre Deleyre — trapiantato nel piccolo ducato con la carica di bibliotecario della Camera del duca, descrive Parma come un « pays d'inquisition ». Vedi L. Guerci, *Condillac storico*, Milano, 1978, n. 92.

(30) Vedi L. Benassi, *Guglielmo Du Tillot*, Parma, 1919, II, p. 5 e ss.

(31) Don Filippo Borbone nel decreto 9-7-1756 col quale istituisce il Supremo magistrato camerale: « ... Ed avendo riconosciute assai bene ponderate le Costituzioni fondamentali di questi nostri Ducati ... ».

Vedi Gridario 1756, in ASP.

(32) Gridario, 9 luglio 1756, in ASP.

(33) Vedi Decreti e Rescritti, 29 gennaio 1756, in ASP.

(34) Cfr. Lettera del 5 novembre 1767, in Carteggio Du Tillot, C, 50, in ASP.

(35) Cit., p. 2.

(36) Vedi Carteggio Du Tillot, C, 53, in ASP.

le sete difettose, così che le filatrici non sapevano più a che attenersi. E sono perfino accusati — in una canzone satirica (37) — d'aver rubato seta col pretesto d'osservarne la fattura e la tintura.

La « Real Giunta di giurisdizione », oltre a funzioni giurisdizionali, esercitava pure funzioni di controllo e limitazione sugli affari, i beni, le persone e le prerogative degli ecclesiastici, specie con riguardo all'esercizio della giurisdizione del Vescovo e della Inquisizione.

Il Ministro, particolarmente ambizioso dell'abbellimento e del decoro architettonico — oltre che della pulizia — della città (lustro visibile al suo attivismo riformatore) (38) istituì, nel 1767, la Congregazione (o Tribunale) degli edili, con ampia competenza (amministrativa e giurisdizionale) sull'urbanistica in genere, sugli affitti, le compravendite di case e botteghe, i riattamenti degli edifici, delle strade e così via. Il Ministro diede perfino incarico (39) alla Congregazione di preparare un grande piano regolatore della città.

Nel larealtà, a questi progetti ambiziosi, fa riscontro una grave crisi degli alloggi, persistente nonostante la destinazione ad abitazioni private dei conventi e luoghi pii soppressi (40).

L'esercizio della giurisdizione, anche nel periodo del riformismo, continua ad essere — nel piccolo ducato — appannaggio della nobiltà.

I giudici sono organizzati in corporazioni, in « Collegi » chiusi, retti da propri statuti. Per esservi ammessi occorre provare, con particolare processo, nelle forme prescritte dagli statuti, il proprio stato di nobile (41). Il Collegio dei giudici presentava, periodicamente, al Duca, i propri statuti, per la conferma (42).

Anche i notai ed i causidici sono organizzati in collegi rigorosamente chiusi e regolano essi stessi — sempre secondo i propri statuti — le condizioni e l'esame per l'ammissibilità di nuovi soggetti (43).

Il periodo del riformismo pareva dunque destinato ad attuare un felice esperimento nel piccolo ducato. Le idee del Du Tillot e le convinzioni dell'ambiente riformatore del piccolo Stato si incontravano con il tentativo del Condillac di indirizzare il giovane Ferdinando verso le « lumières », di strapparli alla bigottaria (44).

L'ambiente riformatore di Parma — che suscitava interesse anche presso i grandi philosophes di Francia — era ostile tanto al fanatismo religioso che alle tendenze estremiste delle « lumières », restio ad assumere posizioni radicali sia in campo politico che religioso, si presentava piuttosto orientato verso i problemi politici concreti.

Il licenziamento del Du Tillot — nel settembre 1771 — sanciva la fine della stagione riformatrice nel ducato di Parma. Al licenziamento dell'illuminato ministro segue un periodo di reazione e di oscurantismo, anche se continua, in un certo qual modo, a sopravvivere la tradizione del sistema del Principato farnesiano.

**Dott. Giuseppe Boselli**  
(*Magistrato*)

(37) Benassi, cit.; IV, p. 15.

(38) « Sentimento sopra la congregazione degli abbellimenti e pulizia », anonimo e senza data, in Carteggio Du Tillot, E, 9, in ASP.

(39) Lettera del 13 luglio 1768, in Carteggio Du Tillot, E, 7, in ASP.

(40) Cfr. Benassi, cit.; p. 98 e ss.

(41) Lettera del 14 gennaio 1765, in Carteggio borbonico interno, 894, in ASP.

(42) Vedi Carteggio borbonico interno, 911, in ASP.

(43) Vedi Decreti e Rescritti, 30 novembre 1762, in ASP.

(44) Per un esame approfondito sulla influenza dei « lumi » nell'ambiente riformatore del Ducato di Parma, vedi Guerci, op. cit.

**Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.  
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi  
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

**Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna**  
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali  
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R.	- <b>Pietro Ruggeri</b>
BOLOGNA	- <b>Ruggero Benini</b>
FERRARA	- <b>Umberto Volta</b>
FORLI'	- <b>Pierpaolo Gugnoni</b>
MODENA	- <b>Giorgio Giusti</b>
PARMA	- <b>Franco Magnani</b>
PIACENZA	- <b>Fabrizio Lucchini</b>
RAVENNA	- <b>Lorenzo Bucchi</b>
REGGIO EMILIA	- <b>Giacomo Bondoni</b>
RIMINI	- <b>Sergio De Sio</b>

coordinatore:

**Sandro Giacomelli**

segretario:

**Lelio Zappoli**

direttore responsabile: **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna